

ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

redatto ai sensi del D.Lgs. 231 dell'8 giugno 2001 e ss.mm.ii.

PARTE SPECIALE


REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Versione	12
Dirigente delegato	Direttore Generale
Organo di approvazione	Consiglio di Amministrazione
Data	28 gennaio 2026

Proprietà intellettuale: è fatto espresso divieto di qualsivoglia riproduzione, copia, modifica, diffusione, riutilizzo, anche parziali, del presente documento salva preventiva autorizzazione scritta di Acquedotto Poiana S.p.A. Il presente documento è reso disponibile alla consultazione di tutti i portatori di interesse tramite bacheca aziendale e pubblicazione sul sito web www.pojana.it.

Sommario

1	PREMESSA	1
2	LE FATTISPECIE DI REATO CONTEMPLATE DALLA NORMA	2
3	SANZIONI	9
4	ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLA SOCIETÀ: GENERALITA'11	
5	LA REALTÀ CONSIDERATA	11
6	LE ATTIVITÀ "SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. 231/01. SOGGETTI COINVOLTI E DESTINATARI DELLA PRESENTE PARTE SPECIALE	12
7	SISTEMA DEI CONTROLLI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PRESUPPOSTO	13
7.1	PREMESSA	13
7.2	IL CODICE ETICO ED I VALORI CONDIVISI	14
7.3	DELEGHE, PROCURE E POTERI DI FIRMA	15
7.4	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	15
7.5	REGOLE GENERALI	16
7.6	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	17
7.7	SISTEMA DISCIPLINARE	19
7.8	POLICY WHISTLEBLOWING	20
8	SISTEMA DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL MODELLO E SUL MANTENIMENTO NEL TEMPO DELLE CONDIZIONI DI IDONEITÀ DELLE MISURE ADOTTATE.....	21
9	ORGANISMO DI VIGILANZA	21
9.1	FLUSSI INFORMATIVI DALL'ODV	22
9.2	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV	22
10	INTERAZIONE CON ALTRI REATI PRESUPPOSTO	24
10.1	REATI DI CUI ALL'ART. 24 D.LGS. 231/01	24
10.2	REATI DI CUI ALL'ART. 24 BIS D.LGS. 231/01	24
10.3	REATI DI CUI ALL'ART. 25 D.LGS. 231/01	25
10.4	REATI DI CUI ALL'ART. 25 TER D.LGS. 231/01	25
10.5	REATI DI CUI ALL'ART. 25 OCTIES D.LGS. 231/01.....	25
10.6	REATI DI CUI ALL'ART. 25 NOVIES D.LGS. 231/01	25
10.7	REATI DI CUI ALL'ART. 25 DECIES D.LGS. 231/01.....	25
10.8	REATI DI CUI ALL'ART. 25 UNDECIES D.LGS. 231/01	26
10.9	REATI DI CUI ALL'ART. 25 DUODECIES D.LGS. 231/01	26
11	DOCUMENTAZIONE AZIENDALE DI RIFERIMENTO	26

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	PARTE SPECIALE Pag. 1 di 27
--	---	------------------------------------

1 PREMESSA

La presente Sezione costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui la società Acquedotto Poiana s.p.a. (di seguito, per semplicità, anche solo “*Poiana*” o la “*Società*”) si è dotata al fine di adempiere alle previsioni del D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito per brevità anche il “*Decreto*”), nello specifico quanto ai reati presupposto previsti dall’**art. 25 bis.1** del D.Lgs. n. 231/01.

Nelle specifiche matrici di mappatura sono state rilevate le Attività Sensibili esposte a potenzialità commissive dei reati “*contro l’industria e il commercio*” indicati nel menzionato art. 25 bis.1.

La presente Parte Speciale contiene regole comportamentali, procedure e cautele volti a tutelare l’integrità della Società e a prevenire il rischio di commissione di siffatti reati.

A tal fine, riveste un particolare rilievo la natura di Poiana, quale società a partecipazione pubblica totalitaria in regime *in house providing* del servizio idrico integrato e soggetta alla direzione e coordinamento ex art. 2497 e ss. c.c., ad opera della società CAFC s.p.a..


L’adozione da parte di Poiana di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in grado di prevenire adeguatamente le differenti ipotesi di illecito introdotte con tali normative trova il proprio presupposto fondamentale nella volontà di gestire la propria organizzazione aziendale attraverso l’adozione di regole e procedure alla cui osservanza – per quanto riguarda la presente parte speciale – sono tenuti tutti i propri Amministratori, Dirigenti, Lavoratori, Collaboratori esterni a qualsiasi titolo e chiunque svolga, a qualsiasi titolo, funzioni di rappresentanza anche di mero fatto di Poiana.

Tutti i destinatari del Modello, così come individuati nella Parte Generale e nella presente Parte Speciale, sono chiamati all’osservanza dei principi e delle linee di condotta indicati di seguito, nonché ad adottare, ciascuno in relazione alla funzione in concreto esercitata, comportamenti conformi ad ogni altra norma e/o procedura che regoli in qualsiasi modo attività che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 231/01 quanto alle fattispecie di reato trattate nella presente Parte Speciale. Tre sono, in sintesi, i requisiti da cui dipende la possibilità di imputare all’ente collettivo un illecito dipendente da reato: **1)** occorre che sia stato commesso da una persona fisica un certo tipo di reato (uno di quelli indicati negli artt. 24-26 del Decreto); **2)** occorre altresì che a commetterlo sia stata una persona fisica appartenente ad una certa categoria di soggetti [in particolare: *a)* persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’Ente stesso - art. 5, 1° co., lett. *a)* del Decreto *b)* persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno di costoro - art. 5, 1° co., lett. *b)* del Decreto]; **3)** il reato, inoltre, deve essere stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’Ente.

Elemento costitutivo della responsabilità dell’Ente, infatti, è rappresentato dalla necessità che la condotta illecita ipotizzata sia stata posta in essere dai citati soggetti “*nell’interesse o a vantaggio della Società*” e non “*nell’interesse esclusivo proprio o di terzi*” (art. 5, comma 1 e 2 del Decreto).

Ne deriva che la responsabilità dell’Ente sorge non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno, per l’Ente, ma anche nell’ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto-reato trovi ragione nell’interesse dell’Ente.

L’art. 12, primo comma, lett. *a)* del Decreto, stabilisce un’attenuazione della sanzione pecuniaria per il caso in cui “*l’autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l’ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricevuto vantaggio minimo*”. Pertanto, se il soggetto ha agito perseguendo sia l’interesse proprio che quello dell’Ente, quest’ultimo sarà passibile di sanzione.

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	PARTE SPECIALE Pag. 2 di 27
--	---	------------------------------------

Ove risulti prevalente l'interesse dell'agente rispetto a quello dell'Ente, sarà possibile un'attenuazione della sanzione stessa a condizione, però, che l'Ente non abbia tratto vantaggio o abbia tratto vantaggio minimo dalla commissione dell'illecito.

Nel caso in cui, invece, l'autore del reato-presupposto sia un sottoposto [lett. b) dell'art. 5, 1° co. del Decreto] l'Ente sarà responsabile «se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza»: e tuttavia, è previsto che tale inosservanza debba ritenersi esclusa nel caso in cui «l'Ente, prima della commissione del reato, "avesse" adottato un modello di organizzazione, gestione o controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi» (art. 7, 1° e 2° comma, del D.Lgs n. 231/2001).

Peraltro, pur essendo dipendente dalla commissione di un reato da parte di una persona fisica, la responsabilità da reato dell'Ente collettivo è in certo senso autonoma da quella penale dell'autore del reato-presupposto (art. 8 del D.Lgs. n. 231/2001): essa, infatti, non è esclusa dal fatto che l'autore del reato-presupposto non venga identificato o non sia imputabile, né viene meno nel caso in cui il reato-presupposto si estingua per causa diversa dall'amnistia.

La presente Parte Speciale - fermo quanto previsto nella Parte Generale - si concentra sui reati presupposto previsti dall'art. 25 bis.1 del D.Lgs n. 231/2001, che possono essere commessi nell'ambito dell'attività della Società e che possono far sorgere la responsabilità amministrativa della medesima ove commessi nell'interesse e/o a vantaggio della stessa.

L'art. 15, comma 7, lettera b, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*" ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25 bis.1 che estende l'ambito di applicazione del Decreto ai delitti contro l'industria e il commercio.

Per meglio comprendere la natura dei reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, si riporta il dettato normativo dell'articolo 25-bis.1 del D.Lgs. n. 231/2001, cui si riferiscono i reati presupposto affrontati nella presente Parte Speciale.

Art. 25-bis.1.

Delitti contro l'industria e il commercio

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.


2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

2 LE FATTISPECIE DI REATO CONTEMPLATE DALLA NORMA

Di seguito si riporta il testo degli articoli del Codice penale che descrivono i reati "presupposto" della responsabilità amministrativa dell'ente, in relazione ai delitti contro l'industria e il commercio di cui all'art. 25 bis.1 del D.lgs. 231/01.

Art. 513 c.p.

Turbata libertà dell'industria o del commercio

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	PARTE SPECIALE Pag. 3 di 27
--	---	------------------------------------

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da € 103 a € 1.032.

SANZIONI IN CAPO DELL'ENTE PREVISTE DAL D.LGS. N. 231/01:

- **sanzione pecuniaria:** fino a 500 quote;
- **altre sanzioni:** la confisca è obbligatoria in caso di condanna.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Tra i delitti inseriti dalla Legge n. 99 del 23 luglio 2009, quali presupposto della responsabilità da reato dell'ente, figura quello di "*Turbata libertà dell'industria e del commercio*", previsto dal sopra riportato art. 513 c.p..

La figura delittuosa richiama una serie di condotte realizzate al solo scopo di turbare altri soggetti sul mercato, e viene indicata come una delle forme più elementari di aggressione al sistema economico.

Per quanto riguarda i soggetti attivi, il reato è ascrivibile alla categoria dei reati comuni; pertanto, i destinatari del precetto non sono soltanto i soggetti apicali, ma anche funzioni gerarchicamente subordinate.

Sul piano dell'elemento oggettivo, invece, il reato configura due diverse condotte, espressive entrambe del medesimo disvalore penale.

La fattispecie prevede alternativamente: l'uso di violenza sulle cose o di mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

La nozione di "violenza sulle cose" va ricavata dall'art. 392 c.p. ("*Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose*"), ove testualmente si afferma che, agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata, trasformata, o ne è mutata la destinazione.

Per quanto riguarda la definizione di "mezzi fraudolenti", la dottrina maggioritaria considera tali tutti i mezzi idonei a trarre in inganno la vittima, come artifici, raggiri e menzogne, restando invece escluse dal novero delle condotte rilevanti altri mezzi illeciti, come, ad esempio, il mantenimento della vittima in condizione di ignoranza.

La condotta dell'agente deve essere concretamente idonea a turbare o impedire l'esercizio di un'industria o di un commercio e viene tenuta distinta dalle altre condotte descritte invece dall'art. 2598 c.c. ("*Atti di concorrenza sleale*").

L'impedimento può essere anche temporaneo o parziale e può verificarsi anche quando l'attività di impresa non sia ancora iniziata, ma sia in preparazione. La turbativa, invece, deve riferirsi ad un'attività già iniziata e deve consistere nell'alterazione del suo regolare e libero svolgimento.

A mero titolo esemplificativo può costituire il reato in commento il diffondere false informazioni su un prodotto o servizio di un concorrente, oppure usare mezzi fraudolenti per ottenere contratti o accordi commerciali a scapito di altri concorrenti.


Si segnala che, a seguito della Riforma Cartabia, il reato è procedibile a querela della persona offesa.

Art. 513-bis c.p.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	PARTE SPECIALE Pag. 4 di 27
--	---	------------------------------------

SANZIONI IN CAPO DELL'ENTE PREVISTE DAL D.LGS. N. 231/01:

- **sanzione pecuniaria:** fino a 800 quote;
- **sanzioni interdittive:** quelle di cui all'art. 9, comma 2;
- **altre sanzioni:** la confisca è obbligatoria in caso di condanna.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

L'art. 513 *bis* c.p. punisce soltanto quelle condotte illecite tipicamente concorrenziali (quali il boicottaggio, lo storno dei dipendenti, il rifiuto di contrattare, etc.) attuate, però, con atti di coartazione che inibiscono la normale dinamica imprenditoriale. Non rientrano, invece, nella fattispecie astratta gli atti intimidatori che siano finalizzati a contrastare o ostacolare l'altrui libera concorrenza.

Ne consegue che la previsione di cui all'art. 513 *bis* c.p., collocata tra i reati contro l'industria ed il commercio, richiede una condotta tesa a scoraggiare - mediante violenza o minaccia - l'altrui concorrenza ed ha come scopo la tutela dell'ordine economico e, quindi, del normale svolgimento delle attività produttive a esso inerenti (mentre la norma di cui all'art. 629 c.p., "Estorsione", collocata tra i reati contro il patrimonio, tende a salvaguardare prevalentemente il patrimonio dei singoli).

Art. 514 c.p.

Frodi contro le industrie nazionali

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a € 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

SANZIONI IN CAPO DELL'ENTE PREVISTE DAL D.LGS. N. 231/01:

- **sanzione pecuniaria:** fino a 800 quote;
- **sanzioni interdittive:** quelle di cui all'art. 9, comma 2;
- **altre sanzioni:** la confisca è obbligatoria in caso di condanna.


DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

L'art. 474 c.p. punisce la condotta di colui che detiene – allo scopo di vendere – prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti (o comunque alterati).

Poiché, a norma dell'art. 6 c.p., il reato si considera commesso nel territorio dello Stato quando è ivi commessa anche solo una parte dell'azione che lo costituisce, ne deriva che è punibile secondo la legge italiana anche la detenzione in Italia di merce destinata ai mercati esteri, se reca l'impronta di marchi contraffatti.

L'art. 514 c.p., poi, che prevede come punibile il commercio anche all'estero di prodotti industriali con marchi contraffatti, ove ne sia derivato nocumento all'industria nazionale, delinea un reato di evento e non di mera condotta. Esso rappresenta un'applicazione del citato art. 6 c.p., che considera appunto commesso nel territorio dello Stato anche il reato la cui condotta si svolga integralmente all'estero, quando l'evento si verifica in Italia.

Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 514 c.p. è sufficiente la messa in vendita di prodotti con segni alterati o contraffatti (quando cagioni un nocumento all'industria nazionale),

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	PARTE SPECIALE Pag. 5 di 27
--	---	------------------------------------

indipendentemente dall'osservanza delle norme sulla tutela della proprietà industriale. In tal caso anzi il deposito dei segni costituisce circostanza aggravante.

Art. 515 c.p.

Frode nell'esercizio del commercio

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a € 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a € 103.

SANZIONI IN CAPO DELL'ENTE PREVISTE DAL D.LGS. N. 231/01:

- **sanzione pecuniaria:** fino a 500 quote;
- **altre sanzioni:** la confisca è obbligatoria in caso di condanna.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

La disposizione in commento è intesa a contrastare la circolazione di beni privi delle caratteristiche dichiarate o pattuite al momento della cessione. Con questa norma il legislatore si prefigge di tutelare la lealtà e la correttezza negli scambi commerciali, al fine di evitare un qualsiasi turbamento del sistema economico nazionale.

Lo scopo perseguito non è quello di una generica moralizzazione della vita economica, bensì quello di tutela della buona fede dell'acquirente che si rivolge a chi eserciti o manifesti inequivocabilmente di esercitare un'attività commerciale ovvero a spacci aperti al pubblico.

Quanto ai possibili autori del reato, oltre all'imprenditore commerciale rientrano anche tutti coloro i quali lo aiutino o lo sostituiscano nell'esercizio della propria attività.

L'espressione "*spaccio aperto al pubblico*" designa un qualsiasi luogo destinato all'esercizio di attività commerciali. La diversità "*per origine*" concerne il luogo geografico di produzione, cui il consumatore attribuisce particolare apprezzamento senza considerare l'effettiva bontà del genere.

La diversità per "*provenienza*" concerne essenzialmente due ipotesi: la prima consiste nel distinguere, con un'indicazione originale, un prodotto diverso da quello originario, mentre la seconda ipotesi ricorre qualora venga indicata nella confezione di un prodotto una diversa azienda di produzione.

La diversità per "*qualità*" riguarda il peso, la misura od il numero; in relazione a questo tipo di frode è fondamentale il riferimento alla legge 441 del 1981 nonché alla legge 690 del 1978, che hanno disciplinato in maniera rigorosa l'uso di involucri e contenitori preconfezionati durante le operazioni di peso e confezionamento delle merci.


Ultima ipotesi di diversità è quella relativa alla consegna di una cosa in luogo di un'altra, ossia il c.d. "*aliud pro alio*", che ricorre ogniqualvolta venga consegnata una specie completamente diversa da quella pattuita o dichiarata.

Il dolo richiesto per la commissione dell'illecito che si consuma nel momento e nel luogo in cui viene consegnata la cosa, è generico, non essendo richieste, per la consumazione del delitto né particolari modalità decettive, né particolari finalità di lucro.

La Riforma Cartabia ha esteso la procedibilità a querela per la frode nell'esercizio del commercio, salvo i casi di cui all'art. 515, comma 3 c.p.

Art. 516 c.p.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	PARTE SPECIALE Pag. 6 di 27
--	---	------------------------------------

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032.

SANZIONI IN CAPO DELL'ENTE PREVISTE DAL D.LGS. N. 231/01:

- **sanzione pecuniaria:** fino a 500 quote;
- **altre sanzioni:** la confisca è obbligatoria in caso di condanna.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Si evidenzia che la *ratio* di questa norma (come del resto quella del successivo articolo 517 c.p.) è improntata sugli stessi principi ispiratori dell'articolo 515 c.p. sopra commentato. Trattasi di una fattispecie caratterizzata da una struttura analoga a quella degli articoli 443 e 444 c.p., ma in questa ipotesi non si richiede che le sostanze poste in commercio siano pericolose per la salute pubblica. Il reato può essere commesso da chiunque posseda o meno la qualifica di commerciante.

"*Porre in vendita*" significa cedere una sostanza a titolo oneroso, ossia nell'ambito del contratto di compravendita, mentre "*mettere in circolazione*" vuol dire cedere la merce in qualsiasi forma, anche a titolo gratuito.

La "genuinità" attribuibile al prodotto alimentare, deve essere intesa sia sotto il profilo "naturale" che sotto quello "formale".

Con la prima di queste espressioni si fa riferimento a sostanze che non abbiano subito processi di alterazione della propria composizione biochimica.

La concezione "formale" di genuinità riflette invece la conformità di un prodotto ai requisiti legali che regolano la sua immissione in commercio.

L'illecito è commesso nel momento e nel luogo della messa in vendita del prodotto, senza che si rendano necessari particolari accorgimenti ai fini della simulazione, purché vi sia la consapevolezza della non genuinità della cosa e della volontà di presentarla come genuina; il dolo richiesto per la realizzazione della fattispecie tipica è pertanto di tipo generico, in quanto non rilevano le particolari finalità che spingono il commerciante ad agire in un determinato modo.

Art. 517 c.p.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

SANZIONI IN CAPO DELL'ENTE PREVISTE DAL D.LGS. N. 231/01:


- **sanzione pecuniaria:** fino a 500 quote;
- **altre sanzioni:** la confisca è obbligatoria in caso di condanna.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

L'art. 52, comma 1, della Legge 27 dicembre 2023, n. 206, a decorrere dall'11 gennaio 2024 ha modificato l'articolo in commento, introducendo la locuzione chiunque "detiene per la vendita...".

Per la commissione dell'illecito non è necessario il possesso della qualifica di "commerciante".

Questa norma tutela anche la "*genuina provenienza*" della merce, garantendo non solo la "*qualità*" del prodotto, ma anche la sua "*origine*", riferita alla località di produzione di un determinato bene, che perciò stesso venga ritenuto di particolare pregio dal consumatore; in questo contesto, la specificazione geografica non deve necessariamente tener conto dell'ambiente naturale, ma anche

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	PARTE SPECIALE Pag. 7 di 27
--	---	------------------------------------

delle tradizioni e tecniche di manifattura che in una determinata zona si stimano più radicate o più perfezionate, con conseguenti notevoli riflessi sul pregio della merce che ne costituisce il risultato.

Il marchio è il segno utilizzato dall'imprenditore al fine di contraddistinguere il proprio prodotto.

A differenza di quanto prescritto dall'articolo 474 c.p. non è necessario, affinché si determini la commissione dell'illecito, che il marchio venga depositato secondo quanto statuito dalle norme sulla proprietà industriale. Il segno distintivo designa tutti i contrassegni diversi dai marchi.

Il nome invece è la denominazione che caratterizza un prodotto all'interno dello stesso genere.

In ogni caso l'idoneità a trarre in inganno il compratore deve essere valutata in rapporto alle abitudini dell'acquirente medio nell'operare gli acquisti. Trattasi di una previsione incentrata su quelle "imitazioni" o "alterazioni" che non richiedono tutti gli elementi integranti le fattispecie di cui agli articoli 473 e 474 c.p. incentrati rispettivamente sulla "*contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali*" e "*sull'introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi*", ma deve pur sempre trattarsi di mistificazioni del prodotto che non siano di tale grossolanità da non essere in grado di trarre in inganno.

Perché possa sussistere tale delitto non è necessario dimostrare che vi siano stati consumatori già vittime della condotta, atteso che questo illecito è strutturato come reato di pericolo.

Anche in questo caso il dolo richiesto per la concretizzazione della fattispecie criminosa è di tipo generico.

Il fatto si consuma nel momento e nel luogo in cui è posto in vendita o comunque in circolazione il prodotto.

Art. 517-ter c.p.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.


SANZIONI IN CAPO DELL'ENTE PREVISTE DAL D.LGS. N. 231/01:

- **sanzione pecuniaria:** fino a 500 quote;
- **altre sanzioni:** la confisca è obbligatoria in caso di condanna.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Come specificato dall'ultimo comma, i delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

L'introduzione dell'art. 517 *ter* c.p., attraverso il disposto dell'art. 15 della legge n. 99 del 2009, collocato tra i delitti contro l'industria, è specificamente volta alla tutela della proprietà industriale, diversamente da quanto accade nel delitto di cui all'art. 473 c.p. inserito all'interno dei delitti contro la fede pubblica nel Codice penale che, diversamente, dovrebbe operare a difesa del consumatore.

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	PARTE SPECIALE
	REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	Pag. 8 di 27

Art. 517-quarter c.p.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

SANZIONI IN CAPO DELL'ENTE PREVISTE DAL D.LGS. N. 231/01:

- **sanzione pecuniaria:** fino a 500 quote;
- **altre sanzioni:** la confisca è obbligatoria in caso di condanna.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Come specificato dall'ultimo comma della norma, i delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Si evidenzia che lo stesso punisce chi contraffà o comunque altera i marchi DOP e IGP dei prodotti agroalimentari, ma anche chi, al fine di trarne profitto, li introduce nel territorio dello Stato, li detiene per la vendita, li pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o li mette comunque in circolazione. I delitti previsti da questa norma sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei Regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Di seguito si riporta il testo degli articoli del Codice penale che descrivono i reati "presupposto" della responsabilità amministrativa dell'ente, in relazione ai delitti contro l'industria e il commercio di cui all'art. 25 bis del D.lgs. 231/01.

Categoria Normativa	Articolo	Descrizione Fattispecie
Falsità in monete e valori di bollo (Art. 25-bis)	Artt. 453, 454, 455, 457 c.p.	Falsificazione, alterazione, introduzione e spendita di monete: condotte volte a immettere nel circuito finanziario moneta falsa o alterata.
Falsità in monete e valori di bollo (Art. 25-bis)	Artt. 459, 460, 461, 464 c.p.	Falsificazione e uso di valori di bollo e carta filigranata: contraffazione di marche da bollo, strumenti di identificazione o carta per valori di pubblico credito.
Reati contro l'Industria e il Commercio (Art. 25-bis.1)	Art. 473 c.p.	Contraffazione o uso di marchi e brevetti: contraffazione di segni distintivi, modelli o disegni industriali protetti.
Reati contro l'Industria e il Commercio (Art. 25-bis.1)	Art. 474 c.p.	Commercio di prodotti con segni falsi: introduzione nel mercato di beni recanti marchi contraffatti o segni mendaci.

3 SANZIONI

L'art. 10 del D. Lgs. n. 231/01 dispone che: "1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria. 2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille. 3. L'importo di una quota va da un minimo di euro 258 a un massimo di euro 1.549. 4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta".

L'art. 11 del medesimo Decreto precisa i criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria stabilendo che "1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. 2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione. 3. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della quota è sempre di euro 103."

L'articolo **25-bis.1** del D. Lgs. n. 231/01 prevede *in primis* **sanzioni pecuniarie** applicabili all'Ente in caso di commissione degli illeciti ivi richiamati, nei termini di seguito indicati.

25 bis.1 (fino a 500 quote)	Art. C.P.
<i>Turbata libertà dell'industria o del commercio</i>	513
<i>Frode nell'esercizio del commercio</i>	515
<i>Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine</i>	516
<i>Vendita di prodotti industriali con segni mendaci</i>	517
<i>Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale</i>	517 ter
<i>Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari</i>	517 quater
25 bis.1 (fino a 800 quote)	Art. C.P.
<i>Illecita concorrenza con minaccia o violenza</i>	513 bis
<i>Frodi contro le industrie nazionali</i>	514

Oltre alle sanzioni pecuniarie, l'art. 9 del D.Lgs. n. 231/2001 – il cui testo è di seguito riportato - prevede anche **sanzioni interdittive e accessorie**.

D.Lgs. 231/01 e s.m.i.
Art. 9. Sanzioni amministrative

... omissis...

Le sanzioni interdittive sono:


- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La confisca, invece, è sempre disposta in caso di condanna (art. 19 del D.Lgs. n. 231/2001).
Per ciò che attiene le sanzioni non pecuniarie, queste sono riportate in tabella seguente.

SANZIONE / Fonte		25 bis 1			
		c.1		c.2	
		lett. a	lett. b		
Art. 9 c.1	a) pecuniaria	0-500	0-800		
	b) interdittive				
	Art. 9 c.2	a) interdizione esercizio attività			X
		b) sospensione o revoca autorizzazione licenze			X
		c) divieto di contrattare con la P.A.			X
		d) esclusione o revoca agevolazioni ed incentivi			X
		e) divieto di pubblicizzare beni/servizi			X
	c) confisca				
d) pubblicazione della sentenza					

L'articolo 25-bis del D. Lgs. n. 231/01 prevede **sanzioni pecuniarie e interdittive** applicabili all'Ente in caso di commissione degli illeciti ivi richiamati, nei termini di seguito indicati.

REATO PRESUPPOSTO	SANZIONE PECUNIARIA (Quote)	SANZIONI INTERDITTIVE
Falsità in monete (Artt. 453, 454)	Fino a 500 quote	Applicabili (Art. 13)
Falsità in valori di bollo (Art. 459, 464)	Fino a 400 quote	Applicabili
Contraffazione Marchi e Brevetti (Art. 473)	Fino a 500 quote	Divieto di contrattare con la PA; esclusione da finanziamenti.
Commercio prodotti segni falsi (Art. 474)	Fino a 500 quote	Sospensione/Revoca di autorizzazioni o licenze.

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	PARTE SPECIALE Pag. 11 di 27
--	---	-------------------------------------

4 ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLA SOCIETÀ: GENERALITÀ

Per beneficiare dell'esimente da responsabilità, l'Ente deve elaborare un modello di organizzazione, gestione e controllo tale da rispondere alle esigenze della realtà di riferimento. In tal senso l'art. 6 del Decreto prevede che l'Ente non risponde se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone fisiche hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

Il regime probatorio è differente a seconda che il reato sia stato commesso:

- da un soggetto in posizione apicale (art. 6 D.Lgs. 231/01), nel qual caso l'onere della prova dell'idoneità ed efficacia del modello organizzativo è attribuito all'ente;
- da un soggetto in posizione subordinata (art. 7 D.Lgs. 231/01), nel qual caso l'onere della prova è attribuito all'accusa.

Merita evidenziare che l'Ente non risponde quando coloro che hanno commesso uno dei cd. reati presupposto, hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5 comma 2 D.Lgs 231/01) e che la responsabilità dell'Ente è esclusa se, prima della commissione del reato, è stato adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.


Va sottolineato che, allo stato, non esiste una univoca precisazione delle caratteristiche di un Modello di Organizzazione e Gestione pienamente esimente, anche se il D.Lgs. n. 231/01 delinea i seguenti contenuti minimi del Modello che deve:

- 1) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- 2) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;
- 3) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- 4) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello organizzativo;
- 5) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello organizzativo.

5 LA REALTÀ CONSIDERATA

Acquedotto Poiana s.p.a. è un'azienda a totale partecipazione pubblica (e soggetta a direzione e coordinamento della società CAFC s.p.a.) che si occupa, in *regime in house providing*, della gestione integrata dell'intero ciclo dell'acqua - captazione (il prelievo fisico dell'acqua da sorgenti o pozzi), adduzione (il trasporto dell'acqua prelevata nei serbatoi), distribuzione, vettoriamento (trasporto) acque reflue e depurazione delle stesse - nell'ambito dei seguenti Comuni:

- Cividale del Friuli;
- Buttrio;
- Corno di Rosazzo;

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	PARTE SPECIALE Pag. 12 di 27
--	---	-------------------------------------

- Manzano;
- Moimacco;
- Pavia di Udine;
- Pradamano;
- Premariacco;
- Remanzacco;
- San Giovanni al Natisone;
- Trivignano Udinese;
- San Pietro al Natisone.

La Società ha sede legale ed amministrativa a Cividale, Viale Duca degli Abruzzi, ma vi sono anche altre sedi operative, ancorché tecniche, e la Società possiede un'altra unità locale, regolarmente denunciata alla CCIAA come deposito, in Cividale in via delle Manifatture n. 14 (un capannone prefabbricato adibito a magazzino).

L'interazione produttiva è assicurata da un Sistema di Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, di seguito per brevità anche solo "SGI".


Per il dettaglio, si rimanda espressamente alla Parte Generale del presente Modello.

6 LE ATTIVITÀ "SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. 231/01. SOGGETTI COINVOLTI E DESTINATARI DELLA PRESENTE PARTE SPECIALE

Si designano come "**attività sensibili**" specifiche aree di attività di Poiana all'interno delle quali possono essere commessi i reati presupposto elencati all'art. 25 bis e 25 bis.1 del D.Lgs. n. 231/01. L'analisi delle attività della Società ha portato all'individuazione di alcune fasi critiche che possono essere potenzialmente più esposte alla commissione dei reati suddetti e dei soggetti nelle medesime coinvolti, che devono pertanto considerarsi a tutti gli effetti i principali, ma non esclusivi, destinatari della presente Parte Speciale.

Le attività della Società che sono state ritenute maggiormente esposte a rischio, ovvero "sensibili", sono riconducibili in particolare alle seguenti fattispecie:

1. negoziazione/stipulazione o esecuzione di contratti con soggetti pubblici nazionali, comunitari o esteri;
2. rapporti con clienti, fornitori di beni e di servizi, nonché partners in genere (e relative contabilizzazioni e fatturazioni);
3. selezione e controllo delle aziende proprietarie dei beni;
4. gestione procedure di rintracciabilità dei beni;
5. controllo qualità del processo di trasporto e stoccaggio dei beni;
6. gestione dei conferimenti di incarichi a consulenti esterni.
7. Gestione Valori e Cassa: Rischio di utilizzo o spendita di monete/banconote false ricevute presso sportelli al pubblico o tramite circuiti di incasso.
8. Gestione Adempimenti Amministrativi: Utilizzo di valori di bollo (marche da bollo) per la presentazione di istanze, contratti o certificazioni alla PA.
9. Approvvigionamenti e Manutenzioni: Rischio di acquisto involontario (o doloso per risparmio costi) di pezzi di ricambio, valvole o componenti della rete idrica con marchi o brevetti contraffatti.
10. Marketing e Immagine Aziendale: Tutela del logo di Acquedotto Poiana e dei relativi segni distintivi per evitare contraffazioni da parte di terzi o uso improprio di loghi altrui in comunicazioni ufficiali.

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	PARTE SPECIALE Pag. 13 di 27
--	---	-------------------------------------

L'Organo Amministrativo della Società potrà disporre, qualora se ne ravvisi la necessità, ulteriori integrazioni dei suddetti "processi sensibili" definendo, se del caso, gli opportuni provvedimenti operativi.

Oltre alle attività più sopra individuate, in cui potrebbero verificarsi alcuni reati previsti dal D.Lgs n. 231/2001, è necessario prevedere specifiche forme di controllo per i "**processi strumentali**", cioè per quelle attività attraverso le quali si potrebbero creare le condizioni necessarie alla commissione dei reati trattati nella presente Parte Speciale.

Sono considerati in particolare **processi strumentali**:

- la ricerca ed innovazione tecnologica;
- gli accordi di partnership con terzi soggetti per collaborazioni commerciali;
- l'approvvigionamento di beni e servizi;
- le consulenze e prestazioni professionali;
- la gestione e l'affidamento di appalti e subappalti, di opera o di servizi.

L'Organo Amministrativo della Società potrà disporre, qualora se ne ravvisi la necessità, ulteriori integrazioni dei suddetti "processi strumentali" definendo, se del caso, gli opportuni provvedimenti operativi.


È evidente che in relazione a ciascuna delle attività e dei processi sopra enumerati potrebbero potenzialmente verificarsi condotte illecite suscettibili di integrare i reati in commento nella presente Parte Speciale e ingenerare ripercussioni sull'andamento dell'attività d'impresa, il corretto funzionamento dei meccanismi concorrenziali, la trasparenza e l'informazione dei portatori di interesse a vario titolo coinvolti nelle attività sociali (si pensi ai soci, ai finanziatori e a coloro che investono in capitale di rischio della società, agli istituti di credito, ai creditori, finanche ai dipendenti). I Soggetti coinvolti nelle predette attività sensibili e processi strumentali si ritiene possano essere gli Amministratori, i Dirigenti (ove nominati), i Responsabili amministrativi e finanziari ovvero dell'ufficio/servizio, i Responsabili amministrativi e tecnici, il personale dipendente interessato e suo diretto responsabile (secondo le rispettive competenze), gli organi di controllo (Collegio Sindacale, Revisore legale, Organismo di Vigilanza, RPCT), nonché i consulenti e collaboratori a qualsiasi titolo coinvolti nella attività sensibile ovvero nel processo strumentale.

7 SISTEMA DEI CONTROLLI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PRESUPPOSTO

7.1 PREMESSA

Acquedotto Poiana s.p.a., nell'adeguare il proprio Modello alle previsioni di reato oggetto della presente parte speciale, ha tenuto conto dei seguenti indirizzi:

- delle previsioni del D.Lgs. n. 231/01;
- del D.M. 13/02/2014 – "*Procedure semplificate per l'adozione dei modelli di organizzazione e gestione nelle piccole e medie imprese*";
- delle "*Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n°231/2001*" redatte da Confindustria (edizione marzo 2014) e approvate dal Ministero della Giustizia in data 21 luglio 2014 ed edizione giugno 2021;
- dei "*Principi di redazione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001*" elaborato nel giugno 2016 dal Comitato tecnico-scientifico "*Linee Guida per la redazione e l'attestazione dei modelli organizzativi ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*" costituito in seno al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dei

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	PARTE SPECIALE
	REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	Pag. 14 di 27

“Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l’attività dell’organismo di vigilanza e prospettive di revisione del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231” pubblicati nel febbraio 2019;

- della vigente disciplina legislativa di cui al Codice penale e alle norme speciali di settore.


Alla luce di quanto sopra, costituiscono parte integrante dei sistemi di controllo delle attività a rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale i seguenti elementi:

- Parte Generale del Modello Organizzativo;
- Codice Etico e Valori Condivisi;
- Sistema di Deleghe, Procure e Poteri;
- Struttura Organizzativa (Organigramma e mansionario);
- Principi e regole generali di comportamento di cui alla presente Parte Speciale;
- Sistema Disciplinare;
- Policy whistleblowing;
- Regolamento Aziendale – Norme di comportamento e di disciplina aziendale per l'utilizzo di internet e della posta elettronica;
- Sistema di Gestione Integrato;
- Procedure ed istruzioni operative collegate ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale.

7.2 IL CODICE ETICO ED I VALORI CONDIVISI

La Società si è dotata di un Codice Etico che raccoglie i principi e i valori di riferimento ai quali ciascun destinatario deve ispirare il proprio agire, oltre che le norme di comportamento cui uniformarsi, e ciò anche indipendentemente dalle specifiche previsioni della presente Parte Speciale e dal proprio ruolo di apicale, di subordinato ovvero di collaboratore esterno, nella piena consapevolezza che il rispetto di quanto previsto nel Codice Etico ha la finalità di orientare tutti i destinatari nelle situazioni non codificate. La piena effettività del Codice Etico è garantita anche dal fatto che ogni scostamento dai valori e dai principi in esso contenuti, potrebbe originare una responsabilità a livello disciplinare. In particolare, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati di cui alla presente Parte Speciale, tutti i destinatari del modello debbono:

- Rispettare le Leggi e Regolamenti a livello Europeo, Statale, Regionale e Locale;
- Rispettare i principi di:
 - **Integrità** (che si traduce nell'agire in modo corretto e trasparente, evitando informazioni ingannevoli e comportamenti tali da trarre indebito vantaggio da posizioni di debolezza o di non conoscenza altrui);
 - **Trasparenza, completezza dell'informazione e tracciabilità** (ogni azione deve essere svolta, garantendo correttezza, completezza, uniformità, trasparenza e tempestività d'informazione e ogni scelta deve essere adeguatamente **documentata**);
 - **Tutela del patrimonio e delle risorse dell'Ente** (l'Ente non può svilire il proprio patrimonio e deve preservarlo con idonei interventi);
 - **Antiriciclaggio e Anticorruzione** (l'Ente rispetta e si pone a baluardo delle strutture pubbliche e del loro operato, anche in termini di controllo, perseguendo obiettivi di contrasto ad ogni forma di influenza nell'azione legittima dei pubblici funzionari e di privati, nonché adottando pedissequamente e proattivamente ogni comportamento che contrasti il riciclaggio e l'autoriciclaggio);

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	PARTE SPECIALE Pag. 15 di 27
--	---	-------------------------------------

- **Efficienza** (che richiede che in ogni attività lavorativa venga realizzata l'economicità della gestione delle risorse impiegate nell'erogazione dei servizi e venga assunto l'impegno di offrire un servizio adeguato rispetto alle esigenze dell'utente e secondo gli standard più avanzati);
- **Data Protection e Riservatezza:** deve essere garantita la massima riservatezza e la possibilità di controllo da parte dei *data owner*.

7.3 DELEGHE, PROCURE E POTERI DI FIRMA

Attualmente la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione. L'atto di nomina è costituito da una delibera dell'Assemblea che è coerentemente riportata in Camera di Commercio e desumibile dalla Visura Camerale.

È stata conferita idonea procura al Direttore Generale della Società, i cui titoli, competenze ed esperienze garantiscono la sua capacità tecnica ed organizzativa, per la gestione e le attività ordinarie della Società.

Per le aree di attività potenzialmente interessate da condotte suscettibili di integrare i reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, l'Organo Amministrativo ed il Direttore Generale potrebbero essere chiamati a rispondere a titolo personale e/o in concorso di eventuali reati.

Qualora sia necessaria l'attribuzione di ulteriori procure, l'Organo Amministrativo o la Direzione generale delibererà il rilascio ai soggetti di specifica procura scritta che rispetti i seguenti criteri:

- ciascuna procura deve definire in modo specifico e inequivocabile i poteri del procuratore e il soggetto cui il procuratore riporta gerarchicamente;
- i poteri gestionali assegnati con le procure e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- il procuratore deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli;
- le procure devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi.


Nel caso di incarico assegnato a collaboratori, consulenti o altri ad operare in rappresentanza o nell'interesse della Società, deve essere prevista la forma scritta e deve essere inserita una specifica clausola contrattuale che vincoli all'osservanza del presente Modello.

7.4 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura organizzativa di Poiana vede un'articolazione per funzioni, come da organigramma pubblicato sulla intranet aziendale. Ad ogni posizione organizzativa corrisponde una serie di mansioni che ciascun collaboratore si trova a svolgere in parziale autonomia.

Alcune funzioni e porzioni dei processi vengono, però, demandate all'esterno e, pertanto, non è pensabile che gli outsourcers, i fornitori di servizi ed i professionisti si trovino a poter svolgere in piena autonomia e senza alcun vincolo forniture di prodotti e servizi od a svolgere in piena autonomia porzioni di attività afferibile alla Società.

Di qui la necessità di vincolare esplicitamente questi soggetti attraverso clausole contrattuali ed affidamenti di incarico che, da un lato, li rendano consapevoli dei valori della Società (rispetto del Codice Etico), nonché delle volontà della Società in relazione allo svolgimento dell'incarico (prescrizioni e vincoli) e che, dall'altro, prevedano l'applicazione di sanzioni, fino alla risoluzione del contratto.

 <p>ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.</p>	<p>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO</p> <p>REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO</p>	<p>PARTE SPECIALE</p> <p>Pag. 16 di 27</p>
---	--	--

7.5 REGOLE GENERALI

Al fine di costruire un sistema idoneo a prevenire la commissione di reati, la Società ha ritenuto ineludibile adottare alcuni presidi generali, che si traducono nella promulgazione e diffusione di un set di valori sui quali fonda la propria azione (Codice Etico), ma anche nella presentazione di vincoli all'azione per ovviare a comportamenti suscettibili di integrare le fattispecie di reato trattate nella presente Parte Speciale e nella chiara indicazione delle dipendenze gerarchiche delle diverse posizioni organizzative.

Rimangono da definire anche dei comportamenti che trasformano la posizione organizzativa in un ruolo: alcuni di essi sono di carattere generale, mentre altri sono più specifici per situazioni codificabili.

Nell'ambito comportamenti più generali, va ricordato che ciascun dipendente, collaboratore o destinatario del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo **è tenuto**:


- a prestare il necessario impegno al fine di prevenire la possibile commissione di reati, riferendo con tempestività e riservatezza al Direttore Generale, ovvero all'Organo Amministrativo (ovvero al Presidente del CdA) e all'Organismo di Vigilanza e/o al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, ogni notizia di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento della propria attività lavorativa circa violazioni di norme giuridiche, del Codice Etico o di altre disposizioni aziendali che possano, a qualunque titolo, coinvolgere la Società ai sensi del D.Lgs n. 231/2001;
- alla massima riservatezza nella gestione delle informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni in conformità alla Legge, ai regolamenti e alle circostanze, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro;
- al rispetto delle procedure aziendali in conformità alle norme vigenti.

In particolare, i componenti degli Organi Sociali di Acquedotto Poiana s.p.a. (e i dipendenti e consulenti nell'ambito delle attività da essi svolte) **devono conoscere e rispettare**:

- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile;
- i principi contabili nazionali e internazionali;
- la struttura organizzativa aziendale e il sistema di controllo della gestione;
- le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e di reporting della Società;
- il Codice Etico;
- le procedure/linee guida aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti;
- i regolamenti e i provvedimenti delle Autorità di controllo.

Gli esponenti della Società che hanno fra le loro mansioni il controllo in relazione ai reati trattati nella presente Parte Speciale, anche sulla base di specifica procura conferita dall'Organo Amministrativo, e gli altri soggetti espressamente delegati/incaricati di funzioni commerciali, contabili, di controllo e di revisione, ovvero che svolgono anche di fatto tali attività, **devono**:

- astenersi dal porre in essere qualsiasi situazione il cui scopo si risolva essenzialmente nel compiere attività finalizzate a turbare la libertà dell'industria e del commercio;
- avere una conoscenza adeguata della normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001, della normativa societaria e statutaria, degli accordi con CAFC s.p.a. e delle direttive di quest'ultima, di quanto riportato nel Modello e nel Codice Etico;
- fornire ai propri collaboratori direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nella selezione, assunzione e gestione del personale e dei partners, secondo le peculiarità del

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	PARTE SPECIALE Pag. 17 di 27
--	---	-------------------------------------

proprio ambito di attività, trasferendo la conoscenza del D.Lgs. n. 231/01, del Modello, del Codice Etico e della consapevolezza delle situazioni a rischio;

- verificare e garantire il rispetto delle regole comportamentali previste nel Codice Etico, con particolare riguardo all'esigenza di assicurare che ogni operazione e transazione sia correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- verificare la conformità alle regole di comportamento di cui alla presente Parte Speciale e relative eventuali procedure;
- verificare e garantire la segregazione delle funzioni: ovvero la separazione tra soggetto che decide, quello che autorizza, quello che esegue e quello che controlla;
- verificare e garantire che l'assegnazione dei poteri nell'ambito di un processo decisionale sia coerente con le posizioni di responsabilità;
- verificare e garantire l'adeguatezza dei controlli in tutte le fasi del processo;
- verificare e garantire la tempestività ed adeguatezza dei flussi informativi verso l'Organo di Vigilanza;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando pieno rispetto delle norme di legge, dei regolamenti, delle procedure interne;
- astenersi dal porre in essere operazioni fraudolente, simulate, diffondere notizie false, non corrette;
- garantire il regolare svolgimento delle assemblee, evitando condizionamenti.


7.6 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Richiamato il contenuto dell'analisi del rischio di cui all'allegato 1 ("*Risk assessment*") della Parte Generale, si illustra di seguito – in via meramente esemplificativa – quali sono le regole generali di comportamento previste ed ineludibili da seguire quando non sono previste diverse specifiche procedure e ferme le previsioni del Codice Etico, del Sistema di Gestione Integrato e della presente Parte Speciale.

I seguenti **obblighi** e **divieti** di carattere generale si applicano agli Amministratori, al Direttore Generale, ai Dirigenti e Dipendenti di Poiana, in via diretta, nonché ai Collaboratori, Consulenti e Partners a qualsiasi titolo della Società.

È fatto espresso **obbligo** di:


- improntare la propria condotta ai principi generali del Codice Etico, con particolare riferimento ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
- svolgere le attività sensibili conformemente alle leggi vigenti, alle disposizioni del Codice Etico e dello Statuto, nonché alle disposizioni aziendali, alle direttive impartite dalla società che esercita attività di direzione e coordinamento su Poiana, nonché alle regole e prescrizioni comportamentali contenute nel presente Modello;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge in materia societaria e di prevenzione della corruzione ed agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano;
- porre la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, custodia, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni sociali;
- garantire la tracciabilità della trasmissione dei dati, anche mediante un Sistema informatico di gestione e controllo;

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	PARTE SPECIALE Pag. 18 di 27
--	---	-------------------------------------

- assicurare l'espletamento delle proprie funzioni nel rispetto e nei limiti dei poteri formalmente ricevuti, nell'ambito delle proprie competenze, con obbligo di riporto al superiore gerarchico, conformandosi alle prescrizioni del Sistema di Gestione adottato dalla Società;
- mantenere la massima riservatezza nella gestione delle informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni in conformità alla legge, ai regolamenti e alle circostanze, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro o di collaborazione o contrattuale in genere;
- assicurare il corretto svolgimento dei rapporti contrattuali intercorrenti con altre società.

È fatto in particolare espresso **divieto** di:

- porre in essere, dare collaborazione o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle prese in considerazione nella presente Parte Speciale;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle prese in considerazione nella presente Parte Speciale, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti (cartacei od informatici) o l'uso di altri mezzi fraudolenti o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale e/o del revisore legale e/o di altri soggetti comunque incaricati del controllo (fra cui Organismo di Vigilanza e Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza);
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'Assemblea, del Controllo Analogo o dei Soci, ponendo in essere degli atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle Autorità di Vigilanza, nonché omettere la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;
- effettuare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari;
- porre in essere qualsiasi comportamento di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, anche in sede di ispezione da parte di Autorità pubbliche;
- effettuare prestazioni in favore di Amministratori, Dirigenti, Dipendenti, Collaboratori, Consulenti e Partners a qualsiasi titolo della Società che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore di Amministratori, Dirigenti, Dipendenti, Collaboratori, Consulenti e Partners a qualsiasi titolo della Società che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti e/o appartenenti alla Pubblica Amministrazione Italiana o straniera, ovvero a privati, che possano determinare le stesse conseguenze previste al punto precedente;
- adottare comportamenti contrari alla normativa vigente, anche mediante l'affidamento di incarichi a professionisti esterni e soggetti terzi, per influenzare indebitamente le decisioni degli Organi pubblici;
- adottare comportamenti contrari alla normativa vigente, anche mediante l'affidamento di incarichi a professionisti esterni e soggetti terzi, per influenzare il giudizio/parere dei funzionari pubblici deputati in sede di ispezioni, controlli e verifiche;

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	PARTE SPECIALE Pag. 19 di 27
--	---	-------------------------------------


- accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti e/o appartenenti alla Pubblica Amministrazione Italiana o straniera, ovvero a privati, che possano determinare le stesse conseguenze previste al punto precedente;
- compiere azioni o tentare comportamenti che possano anche solo essere interpretati quali pratiche di corruzione e/o concussione, favori illegittimi o che possano generare privilegi per sé e/o altri;
- assicurare favori di qualsiasi genere a soggetti appartenenti a società private o ad enti pubblici, che siano incaricati di gestire i rapporti contrattuali intercorrenti con la Società, anche per interposta persona e tali da poter influenzare il loro libero convincimento nello svolgimento della loro attività;
- effettuare spese di rappresentanza che prescindano dagli obiettivi della Società, non espressamente previste nel budget di periodo approvato;
- offrire doni e/o altre utilità al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale e dalle procedure esistenti. In particolare, non devono essere offerti ai rappresentanti e/o ai dipendenti di società private e/o di enti ed organismi pubblici regali, doni, prestazioni gratuite di qualsivoglia genere - salvo quelle espressamente previste nei contratti o che occorrono alla promozione o alla diffusione delle iniziative e degli eventi di Poiana - che possano apparire connesse con il rapporto contrattuale con la Società o mirate a influenzare l'indipendenza di giudizio, o assicurare alla Società un qualsivoglia vantaggio. Gli eventuali omaggi consentiti, nel rispetto delle prassi e delle procedure in vigore, devono sempre essere di esiguo valore e devono essere documentati in modo adeguato a consentire le opportune verifiche da parte dell'OdV e del RPCT;
- analogamente e reciprocamente, accettare doni e/o altre utilità al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale e dalle procedure esistenti. Ove si realizzi, configurando un tentativo di corruzione da parte di amministratori, dirigenti, dipendenti o collaboratori di società private, non dovrà darsi seguito alla proposta e del fatto dovrà esser data pronta comunicazione al proprio diretto superiore o all'Organo Amministrativo e, in ogni caso, all'OdV e al RPCT;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura, come ad esempio promesse di assunzione in favore di rappresentanti e/o dipendenti e/o loro familiari di società private, o di enti pubblici, che possano apparire od essere finalizzate a determinare qualsivoglia vantaggio per la Società;
- eseguire prestazioni e riconoscere compensi che non trovino adeguata giustificazione nei rapporti contrattuali con terzi.

7.7 SISTEMA DISCIPLINARE

La Società ha adottato un Sistema Disciplinare che è stato diffuso a tutti i lavoratori e che viene applicato al fine di sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, nel Codice Etico e nella *Policy Whistleblowing* ex D.Lgs n. 24/2023 adottata. Tale sistema sanzionatorio è parte integrante del Modello di organizzazione e di gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. della Società.

La Società intende applicare con costanza le sanzioni previste in caso di mancato rispetto delle misure indicate nel Modello e dissuadere ogni comportamento che violi il rispetto delle misure preventive e protettive adottate per la prevenzione dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

Le sanzioni previste per i soggetti individuati nella presente Parte Speciale sono quelle indicate nel Sistema Disciplinare (mutuate, in parte qua, dal vigente CCNL del settore Gas-Acqua) che qui si riassumono:

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	PARTE SPECIALE Pag. 20 di 27
--	---	-------------------------------------

- *Amministratori e componenti Organi di controllo (OdV, Collegio Sindacale/ Sindaco Unico o Revisori ove nominati):*

- a. diffida al puntuale rispetto del Modello;
 - b. revoca delle deleghe;
 - c. decurtazione degli emolumenti o del corrispettivo;
 - d. allontanamento temporaneo dalla società;
 - e. revoca delle deleghe o dall'incarico per giusta causa;
- salva azione di responsabilità e richiesta di risarcimento del danno.

- *Dirigenti, Preposti e Dipendenti:*

- a. rimprovero verbale o rimprovero scritto;
 - b. multa fino all'importo di 4 ore di retribuzione;
 - c. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da 1 e fino a 10 giorni;
 - d. licenziamento per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro
 - e. (licenziamento con preavviso);
 - f. licenziamento per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (licenziamento senza preavviso).
- salva la richiesta di risarcimento del danno.

- *Fornitori, Consulenti e collaboratori esterni, Partners:*


- a. diffida al puntuale rispetto delle previsioni del Modello e dei principi stabiliti nel Codice Etico;
 - b. revoca/recesso/risoluzione anticipata del rapporto contrattuale, anche ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati e/o comunque connessi all'applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal D.Lgs. n. 231/2001;
- salva la richiesta di risarcimento del danno.

7.8 POLICY WHISTLEBLOWING

Rientra tra i meccanismi di controllo interni anche il sistema di *Whistleblowing*, come attuato in Poiana.

Esso – anche in ragione dell'estensione dell'onere di segnalazione delle condotte rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/01, ovvero di violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione della Società di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti le violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse in Società, nonché degli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni (art. 2 del D.Lgs n. 24/2023) realizzato attraverso le previsioni del Codice Etico – costituisce un presidio fondamentale di legalità dell'azione sociale.

L'effettività e il corretto funzionamento dell'istituto sono affidati alle disposizioni della *Whistleblowing Policy*, mentre le previsioni del Sistema Disciplinare assicurano ad un tempo sia la tutela di coloro che segnalano l'esistenza di comportamenti contrari alla legge e/o al pieno funzionamento del Modello Organizzativo di gestione sia il corretto utilizzo dell'istituto (sanzionandone un impiego "deviato" o comunque animato da finalità incompatibili con la logica del *Whistleblowing*).

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	PARTE SPECIALE Pag. 21 di 27
--	---	-------------------------------------

8 SISTEMA DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL MODELLO E SUL MANTENIMENTO NEL TEMPO DELLE CONDIZIONI DI IDONEITÀ DELLE MISURE ADOTTATE

Al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nei precedenti paragrafi, la Società ha predisposto e implementato appositi presidi organizzativi e di controllo al fine di prevenire e controllare il rischio di commissione dei reati nello svolgimento delle attività a rischio individuate.

Tutte le funzioni coinvolte in tali attività sono tenute ad osservare le disposizioni di legge esistenti in materia, le prescrizioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001, nonché quanto previsto dal Modello di organizzazione, gestione e controllo e dal Codice Etico.

Relativamente a ciascuna area di rischio sono stati individuati e sintetizzati le attività e i **controlli di:**

- **primo livello** propri dei vari soggetti o funzioni che definiscono e gestiscono i controlli cosiddetti di linea, insiti nei processi operativi, ed i relativi rischi (Responsabili di Funzione, Responsabili di aree o processi specifici, Responsabili Unità Organizzative, Dipendenti);
- **secondo livello** esercitati, in autonomia, dai Responsabili Unità Organizzative nominati quali Responsabili interi delle singole Parti Speciali e dal Responsabile della funzione;
- **terzo livello** in capo all'Organismo di Vigilanza, che sono riportati nel paragrafo che segue.

9 ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza (di seguito OdV) - fermo quanto previsto dalla Policy Whistleblowing adottata dalla società e dal proprio Statuto - ha il compito di vigilare "*sul funzionamento e sull'osservanza del Modello stesso e di curarne l'aggiornamento*" (art. 6 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.). Nei confronti di tale Organismo sono istituiti degli *obblighi di informazione* (art. 6, comma 2 lettera d), del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.) che riguardano la trasmissione di informazioni utili ai fini dello svolgimento di tale attività di vigilanza.


All'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dal relativo Statuto, oltre alla facoltà di attivarsi con specifici controlli in seguito alle segnalazioni ricevute, spetta il potere di effettuare controlli a campione (anche a sorpresa) volti alla verifica della corretta osservanza dei principi e delle regole espressi dalla presente Parte Speciale, nonché dai documenti dalla stessa richiamati.

L'OdV ha facoltà di accedere a tutta la documentazione relativa alla gestione amministrativa, economica e finanziaria, ed in particolare ai rapporti della Società con gli Enti di Controllo e i pubblici ufficiali/incaricati di pubblico servizio in genere, nonché la facoltà di accedere presso le sedi sociali e tutti i locali ove si svolge l'attività di Società.

Per consentire l'efficacia del Modello 231 della Società, fermo quanto previsto nella Parte Generale e nella Policy Whistleblowing adottata dalla Società stessa, l'Organismo di Vigilanza deve essere opportunamente informato in base ai flussi previsti dallo Statuto dell'OdV e dalla presente Parte Speciale.

Tra i compiti dell'Organismo di Vigilanza rientrano:

- verificare costantemente l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello (Parte Generale e Parti Speciali) in ottica di prevenzione della commissione dei reati individuati nella presente Parte Speciale;
- vigilare sull'effettiva applicazione della Parte Generale e delle Parti Speciali del Modello, nonché rilevare deviazioni comportamentali dei soggetti destinatari qualora riscontrati dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- proporre che vengano emanate ed aggiornate istruzioni standardizzate, relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree/attività a rischio, come individuate anche nella presente Parte Speciale;

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	PARTE SPECIALE Pag. 22 di 27
--	---	-------------------------------------

- svolgere ogni accertamento ritenuto opportuno su singole operazioni esposte a rischio o in relazione al flusso informativo;
- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e del “sistema” di controllo in relazione ai reati, comportamenti ed alle regole trattati nella presente Parte Speciale;
- indicare al management ogni opportuna modifica e innovazione nelle procedure aziendali, volte a una migliore prevenzione del rischio di commissione di reati;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari ed opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate:
 - a) all'osservanza da parte dei Destinatari dei contenuti del Modello e del Codice Etico;
 - b) alla possibilità per la Società di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - c) all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali la risoluzione del contratto nei riguardi di Fornitori, Appaltatori, Consulenti e Outsourcer) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;
- accertare ogni eventuale violazione della presente Parte Speciale e proporre eventuali sanzioni disciplinari.

Tra le funzioni peculiari dell'Organismo in relazione alla presente Parte Speciale si segnala:

- verifiche documentali, sia periodiche che a campione;
- valutazione dell'efficacia delle procedure in essere e, se del caso, richiesta di nuove procedure;
- esame di eventuali segnalazioni.

I Destinatari della presente Parte Speciale dovranno collaborare con l'Organismo di Vigilanza (oltre che con il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza) rispondendo prontamente a tutte le richieste degli stessi, fornendo loro la documentazione e le informazioni di cui sono a conoscenza, contribuendo, secondo le proprie competenze, a predisporre ed applicare puntualmente le procedure che descrivono i comportamenti da adottare nell'ambito delle attività sensibili e dei processi strumentali.

9.1 FLUSSI INFORMATIVI DALL'ODV


Fermo quanto previsto dallo Statuto dell'Organismo di Vigilanza, quest'ultimo riferisce - in particolare - in merito ad ispezioni, controlli, segnalazioni e provvedimenti al Direttore Generale, nonché – in ipotesi di conflitto di interessi – all'Organo Amministrativo e/o all'Assemblea dei Soci ed al Collegio Sindacale.

In caso di violazione delle norme di legge e/o della presente Parte Speciale e/o di procedure e protocolli previsti a tutela della corretta gestione aziendale da parte di uno dei soggetti destinatari della presente Parte Speciale, l'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di informare tempestivamente l'Organo Amministrativo e/o all'Assemblea dei Soci ed il Collegio Sindacale, al fine di permettere agli stessi di agire assumendo i provvedimenti ritenuti opportuni.

La programmazione delle attività di controllo è svolta dall'OdV secondo quanto prescritto dallo Statuto dell'Organismo di Vigilanza.

9.2 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

L'Organo Amministrativo, il Direttore Generale, i Responsabili delle Aree aziendali interessate e il Collegio Sindacale — nell'ambito delle proprie competenze e funzioni — devono inviare all'OdV con

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	PARTE SPECIALE
	REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	Pag. 23 di 27

tempestività ove ricorra un fatto di rilievo, ogni dato, informazione, documentazione aggiornamento, avente rilevanza fattuale o di natura giuridica, attinente, strumentale od oggetto dell'azione prevenzionistica della commissione dei reati di cui all'art. 25 *bis.1* del D.Lgs n. 231/2001.

I risultati dell'attività di vigilanza e controllo sono comunicati dall'OdV all'Organo Amministrativo nella propria Relazione annuale, ovvero tempestivamente allorquando ricorrano particolari esigenze o a discrezione dell'OdV stesso.

Chiunque può rivolgersi all'OdV in qualsiasi momento, nei modi previsti dallo Statuto dell'Organismo di Vigilanza, sia per segnalare fatti e/o notizie rilevanti ai fini della prevenzione dei reati previsti del Decreto sia per suggerire proposte ed interventi.


Come previsto dalla Parte Generale del Modello Organizzativo di Società - fermo quanto previsto specificatamente nella Policy Whistleblowing - le segnalazioni e i report possono essere inoltrati ed inviati all'Organismo di Vigilanza attraverso l'indirizzo di posta elettronica odv@poiana.it o in qualsiasi forma il segnalante ritenga opportuna.

Per consentire l'efficacia del presente Modello - fermo quanto previsto specificatamente nella Parte Generale, nella Policy Whistleblowing e nello Statuto dell'Organismo di Vigilanza - nella tabella seguente sono riportati, con le rispettive periodicità, alcuni aspetti da comunicare all'OdV.

All'Organismo di Vigilanza devono obbligatoriamente essere inviate le informazioni previste dalla seguente tabella. Si precisa, in ogni caso, che tutte le comunicazioni annuali debbono essere inviate all'OdV entro il 31 marzo di ogni anno, mentre le comunicazioni ad evento debbono essere inviate entro 30 giorni dall'evento stesso, salvo casi di urgenza ed indifferibilità, rimessi alla valutazione del responsabile della funzione o del segnalante.

Nel caso in cui non si siano verificati eventi nell'anno in corso, entro il 31 dicembre di ogni anno, il soggetto incaricato dovrà inviare una comunicazione all'OdV evidenziando l'assenza di eventi alla voce specifica per l'anno di riferimento (a seconda dei casi, ad esempio "nessun evento" oppure "nessuna modifica apportata")

REPORTING OBBLIGATORIO VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA			
FLUSSO INFORMATIVO VERSO L'ODV		SOGGETTI COINVOLTI	PERIODICITÀ
1	Informativa riguardante provvedimenti e/o notizie dello svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al D.Lgs. 231/01 nei confronti dei destinatari del modello	Direttore Generale/Responsabili di funzione/servizio	AD EVENTO (entro 30 gg lavorativi)
2	Informativa riguardante le segnalazioni dei dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01	Direttore Generale/Responsabili di funzione/servizio	AD EVENTO (entro 30 gg lavorativi)
3	Modifiche significative dell'organigramma aziendale, inserimento/impiego di nuovo personale	Direttore Generale/Responsabili di funzione/servizio	AD EVENTO (entro 30 gg lavorativi)

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	PARTE SPECIALE
	REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	Pag. 24 di 27

	Report su eventuali casi di rilevazione di moneta o marche da bollo contraffatte rinvenute in azienda.	Tesoreria	Tempestiva (Ad evento)
	Notizia di contestazioni ricevute da terzi per presunta violazione di marchi o brevetti o azioni avviate dalla società a tutela dei propri.	Direzione Generale	Tempestiva (Ad evento)
	Esito dei campionamenti effettuati sui materiali acquistati per verificarne l'originalità e la rispondenza ai marchi dichiarati.	Uff. Appalti	A campione

10 INTERAZIONE CON ALTRI REATI PRESUPPOSTO

Sono state individuate le seguenti interazioni con altri reati previsti dal D.Lgs n. 231/2001 e si rimanda alle relative Parti Speciali di cui al presente Modello per i principi di comportamento e i sistemi di controllo attuati.

10.1 REATI DI CUI ALL'ART. 24 D.LGS. 231/01

L'articolo 24 del Decreto sanziona i reati di *"Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico"*.

In concreto tali ipotesi di reato potranno concorrere con le fattispecie delittuose previste dall'art. 25-bis.1 quale fondamento della responsabilità amministrativa dell'Ente quando, per esempio, l'ottenimento indebito di finanziamenti e/o altre erogazioni dallo Stato o da altri enti pubblici sia ottenuto sulla base della falsa rappresentazione all'Ente Pubblico dell'ordinato svolgimento – secondo le regole della leale concorrenza e del gioco domanda/offerta – della vita economica all'interno della società e nei confronti delle altre realtà del medesimo settore economico.

Si rimanda alla Parte Speciale specifica per i principi di comportamento e i sistemi di controllo attuati.

10.2 REATI DI CUI ALL'ART. 24 BIS D.LGS. 231/01


L'articolo 24 *bis* del Decreto sanziona i delitti informatici e di trattamento illecito di dati commessi nell'interesse e a vantaggio dell'Ente.

In concreto il campo operativo di tale disposizione potrà sovrapporsi a quello dell'art. 25-bis. 1 in discorso laddove, per esempio, la sistematica violazione di sistemi informativi altrui a scopo di lucro venga dalla Società incoraggiata come strumento di consapevole sovvertimento del normale ordine economico della concorrenza.

Si rimanda alla Parte Speciale specifica per i principi di comportamento e i sistemi di controllo attuati.

10.3 REATI DI CUI ALL'ART. 25-BIS.2 D.LGS. 231/01

In ambito industriale e commerciale, la **truffa ai danni dello Stato o di un ente pubblico** (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.) e la **frode nelle pubbliche forniture** (art. 356 c.p.) si configurano quando un'impresa, attraverso artifici o raggiri, induce in errore la Pubblica Amministrazione per ottenere un ingiusto profitto, oppure adempie in malafede a obbligazioni contrattuali di fornitura. Tali condotte possono manifestarsi, ad esempio, mediante la rendicontazione di costi gonfiati per ottenere finanziamenti pubblici, la partecipazione a gare d'appalto con documentazione falsa, o la consegna

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	PARTE SPECIALE Pag. 25 di 27
--	---	-------------------------------------

di prodotti qualitativamente inferiori o quantitativamente difformi rispetto a quanto pattuito nel capitolato d'onori. Ai sensi del **D.Lgs. 231/01 (art. 24)**, tali reati comportano per l'ente pesanti sanzioni pecuniarie e interdittive, poiché colpiscono direttamente la corretta allocazione delle risorse pubbliche e la leale concorrenza nel mercato.

10.4 REATI DI CUI ALL'ART. 25 D.LGS. 231/01

L'articolo 25 del Decreto sanziona i reati di "*Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione*" commessi nell'interesse e a vantaggio dell'Ente.

In concreto tali ipotesi di reato potranno concorrere con le fattispecie delittuose previste dall'art. 25-bis.1 quale fondamento della responsabilità amministrativa dell'Ente quando, per esempio, l'alterazione delle condizioni di normale operatività delle regole di mercato si manifesti all'esito di fatti corruttivi posti in essere dal personale di Acquedotto Poiana.

Si rimanda alla Parte Speciale specifica per i principi di comportamento e i sistemi di controllo attuati.

10.5 REATI DI CUI ALL'ART. 25 TER D.LGS. 231/01

L'articolo 25 ter del Decreto sanziona i delitti societari commessi nell'interesse e a vantaggio dell'Ente.

Concretamente tale disposizione potrà interagire con l'art. 25-bis.1 in discorso laddove, per esempio, le condotte di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cod. civ.) si traducessero in una turbativa dell'ordinato svolgimento della vita economica all'esterno della Società.

Si rimanda alla Parte Speciale specifica per i principi di comportamento e i sistemi di controllo attuati.

10.6 REATI DI CUI ALL'ART. 25 OCTIES D.LGS. 231/01

L'articolo 25 octies del Decreto prevede che l'Ente risponda per le condotte di "ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio" commesse nel proprio interesse.

In concreto tali ipotesi di reato potranno concorrere con le fattispecie delittuose previste dall'art. 25-bis.1 quale fondamento della responsabilità amministrativa dell'Ente quando, per esempio, le disponibilità provenienti da illeciti e reimpiegate siano di portata tale da costituire Acquedotto Poiana in una posizione di sostanziale monopolio nei confronti di realtà analoghe.

Si rimanda alla Parte Speciale specifica per i principi di comportamento e i sistemi di controllo attuati.

10.7 REATI DI CUI ALL'ART. 25 NOVIES D.LGS. 231/01


L'articolo 25 novies del Decreto sanziona i reati contro il diritto d'autore commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente.

Tali ipotesi di reato potrebbero divenire, per esempio, uno strumento concretamente atto a turbare l'ordinato svolgersi della vita economica e a falsare il meccanismo della concorrenza a tutto vantaggio della Società e nei confronti di realtà affini.

Si rimanda alla Parte Speciale specifica per i principi di comportamento e i sistemi di controllo attuati.

10.8 REATI DI CUI ALL'ART. 25 DECIES D.LGS. 231/01

L'articolo 25 *decies* del Decreto sanziona la commissione nell'interesse o a vantaggio dell'Ente del delitto di cui all'art. 377 bis c.p..

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	PARTE SPECIALE Pag. 26 di 27
--	---	-------------------------------------

In concreto tali ipotesi di reato potranno concorrere con le fattispecie delittuose previste dall'art. 25-bis.1 quale fondamento della responsabilità amministrativa dell'Ente quando, per esempio, la condotta di indurre taluno a non rendere dichiarazioni (o a rendere dichiarazioni mendaci) all'autorità giudiziaria non sia diretta soltanto a ostacolare le indagini penali, ma altresì a fornire un concreto e specifico contributo al mantenimento di condotte di turbativa dell'ordine economico e della concorrenza che favoriscano l'Ente.

Si rimanda alla Parte Speciale specifica per i principi di comportamento e i sistemi di controllo attuati.

10.9 REATI DI CUI ALL'ART. 25 UNDECIES D.LGS. 231/01

L'art. 25 *undecies* del Decreto sanziona i reati ambientali commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente.

Tale disposizione potrà concorrere, nella prassi applicativa, con quella di cui all'art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/01 tutte le volte in cui fenomeni di illegalità ambientale rappresentino la condizione di realizzazione ovvero il portato di condotte distorsive (si pensi al cd. "dumping ambientale", laddove l'illegalità ambientale diventi fattore di competitività tra imprese) del normale funzionamento del sistema economico poste in essere nell'interesse dell'Ente.

Si rimanda alla Parte Speciale specifica per i principi di comportamento e i sistemi di controllo attuati.

10.10 REATI DI CUI ALL'ART. 25 DUODECIES D.LGS. 231/01

Anche le condotte di impiego lavorativo, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, di stranieri irregolarmente presenti sul territorio dello stato potranno costituire l'estrinsecazione di condotte volte a falsare il normale operare della concorrenza tra gli attori di un sistema economico.


Si rimanda alla Parte Speciale specifica per i principi di comportamento e i sistemi di controllo attuati.

10.11 REATI DI CUI ALL'ART. 25-VICIES QUATER D.LGS. 231/01

I Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, introdotti nel catalogo 231 dall'art. 25-octies.1 (recepando il D.Lgs. 184/2021), puniscono le condotte di utilizzo indebito, falsificazione o possesso ingiustificato di carte di credito, di pagamento o di qualsiasi altro dispositivo (anche digitale) che permetta il trasferimento di denaro o valori mobiliari. In ambito aziendale, il rischio si concretizza tipicamente nell'uso illecito di strumenti di pagamento societari o nella manipolazione di transazioni elettroniche e valute virtuali per finalità fraudolente a vantaggio dell'Ente. La normativa estende la responsabilità anche alla detenzione o diffusione di programmi e dati idonei a commettere tali frodi, imponendo un rigoroso controllo sulle procedure di tesoreria, sui pagamenti digitali e sulla sicurezza dei sistemi informatici finanziari.

11 DOCUMENTAZIONE AZIENDALE DI RIFERIMENTO

- Procura al Direttore Generale;
- Organigramma;
- Codice Etico;
- Policy Whistleblowing;
- Sistema Disciplinare;
- Regolamento Aziendale – *Utilizzo consapevole degli strumenti informatici*;
- Regolamenti, procedure, istruzioni e moduli interni;

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	PARTE SPECIALE Pag. 27 di 27
---	---	--

- Contratto collettivo nazionale di lavoro per le lavoratrici e i lavoratori del settore gas - acqua.

L'elenco completo e aggiornato della documentazione aziendale di riferimento (istruzioni, moduli e procedure interni), delle comunicazioni interne e degli ordini di servizio in vigore è disponibile presso gli uffici di competenza della sede di Cividale del Friuli.